

(N. 2431)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CEMMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1958

Norme interpretative al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente « nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme », fu accolto in tutti gli ambienti con legittima soddisfazione e conseguente grande favore.

Finalmente si riconosceva, fra l'altro, la inutilità del superato e intralciante istituto della legalizzazione delle firme.

L'interpretazione che generalmente venne data al provvedimento fu estensiva, nel senso che la legalizzazione delle firme si dovesse ritenere abolita per ogni genere di documenti, con le sole eccezioni espressamente previste dallo stesso decreto presidenziale; interpretazione che sembrò e pare tuttora corretta, non solo per motivi di ordine logico (riconoscendo infatti che un istituto non risponde ad alcuna necessità, che esso è, al contrario, un inutile intralcio, non si comprende come lo si debba abolire soltanto per qualche caso), ma anche per la lettera del decreto, che detta norme separate, nella prima parte per le documentazioni amministrative e nella seconda, distinta dalla prima, per la legalizzazione delle firme.

Ritengo che non si possa condannare tale interpretazione; e se tutti sono tenuti a conoscere le leggi dello Stato, è anche vero che le leggi debbono significare, per la generalità dei cittadini, quello che dicono; e non si prestino al gioco di interpretazioni tanto sottili ed acute da mettere fra di loro in contrasto (come nella materia in oggetto) gli stessi organi della pubblica amministrazione.

Val la pena di rilevare, in proposito il fatto che nella maggior parte dei tribunali si è proceduto alla chiusura degli uffici che provvedevano alle legalizzazioni; e molti, anche oggi, nonostante la circolare interpretativa di cui dirò tra poco, si vedono rifiutare recisamente dalle cancellerie le consuete legalizzazioni e sono quindi costretti a chiedere che le formalità siano eseguite seconde le norme in vigore per gli atti da usarsi all'estero.

E così, in armonia con la generale interpretazione, cittadini, funzionari e pubblici ufficiali cessarono di far legalizzare le firme apposte a documenti destinati ad essere usati nello Stato, con le sole limitazioni previste dal decreto presidenziale in esame.

Ma una circolare telegrafica in data 15 novembre 1957 del Ministro di grazia e giustizia stabilisce, in via interpretativa, per il settore di sua competenza, che la legalizzazione delle firme deve ritenersi esclusa solo relativamente agli atti da prodursi agli organi della pubblica amministrazione, per provvedimenti amministrativi. E ciò, evidentemente, perchè il decreto presidenziale 2 agosto 1957 fu emanato nello esercizio della delega di cui alla legge 25 luglio 1956 n. 823 e non poteva esorbitare dai limiti fissati dalla legge stessa.

È lecito obiettare che tale interpretazione restrittiva potrebbe essere contraddetta dallo articolo 11 del decreto presidenziale il quale, fra gli atti che eccezionalmente vanno legalizzati, pone quelli da valere all'estero; e questi atti non vengono prodotti alla pubblica amministrazione. Tale disposizione non avrebbe

significato se il decreto presidenziale riguardasse soltanto quest'ultima categoria di atti.

Non è chi non veda la gravità della situazione che si è così determinata. Interessi importantissimi e spesso vitali rischiano di essere irrimediabilmente compromessi, qualora un certo numero di atti posti in essere nel periodo tra la entrata in vigore del citato decreto presidenziale e la pubblicazione della circolare ministeriale su riferita dovesse rimanere privo di effetti giuridici, perchè munito di firme sprovviste di legalizzazione.

Per rimediare alle lamentate conseguenze e per adeguare le norme sulla legalizzazione alla logica, generale aspettativa e ai principi ormai accolti nel nostro sistema giuridico, lo scrivente si onora di chiedere l'approvazione del presente disegno di legge:

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati, qualunque sia la finalità a cui l'atto o il documento è destinato.

### Art. 2.

Restano ferme le limitazioni alla abolizione della legalizzazione nelle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

### Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, che andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.